

# CONTE&CERVICOMMERCIALISTIASSOCIATI

## PARTNER NELLA CRESCITA DELL'IMPRESA



**Dott. Mario Conte**  
Ragioniere Commercialista  
Revisore Legale

**Dott. Dario Cervi**  
Ragioniere Commercialista  
Revisore Legale

**Dott. Giovanni Orso**  
Dottore Commercialista  
Revisore Legale

**Rag. Pierluigi Martin**  
Consulente aziendale

**Dott.ssa Monica Guarnier**  
Dottore Commercialista  
Revisore Legale

**Dott.ssa Sara Martinazzo**  
Dottore Commercialista

**Dott. Graziano Fedato**  
Esperto contabile  
Revisore Legale

**Dott.ssa Marta De Zen**  
Dottore Commercialista

### **Circolare n. 10 / 2020**

Castelfranco Veneto, 24 marzo 2020

Spett.li

**CLIENTI**

### **APPROFONDIMENTO SU SPECIFICHE MISURE ADOTTATE DAL DL N. 18/2020 "DECRETO CURA ITALIA"**

Come noto, sulla G.U 17.3.2020, n. 70 (edizione straordinaria) è stato pubblicato il DL n. 18/2020 contenente "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", c.d. "Decreto Cura Italia", in vigore dal 17.3.2020.

Con la Circolare n.5 del 17.03.2020 abbiamo riepilogato le principali misure adottate a sostegno delle categorie di clienti seguiti dal nostro Studio.

Di seguito, si propone un approfondimento su due specifiche disposizioni che reputiamo di Vostro particolare interesse.

Ricordiamo che per molte disposizioni, tra cui quelle trattate in questa circolare, è necessario attendere l'emanazione degli appositi Decreti / Provvedimenti attuativi / Specifiche tecniche. Inoltre non si escludono modifiche / integrazioni durante l'iter parlamentare di conversione in legge, nonché l'emanazione di ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza "coronavirus".

---

**INDENNITÀ DI € 600 A FAVORE DI LIBERI PROFESSIONISTI /  
CO.CO.CO. / ARTIGIANI E COMMERCianti - Art. 27 E 28**

---

È previsto il riconoscimento di un'indennità per il mese di marzo di € 600 a favore dei seguenti soggetti:

- liberi professionisti con partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all'articolo 53, comma 1, del T.U.I.R., iscritti alla Gestione separata dell'Inps;
- i collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo alla predetta data del 23 febbraio 2020 e iscritti alla Gestione separata dell'Inps.

Ai fini dell'accesso all'indennità, queste categorie di lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria.

# CONTE&CERVICOMMERCIALISTIASSOCIATI

## PARTNERNELLACRESCITADELL'IMPRESA

- artigiani e commercianti iscritti alla Gestione IVS.

Anche per queste categorie per accedere all'indennità i lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria ad esclusione della Gestione separata Inps.

La predetta indennità:

- non concorre alla formazione del reddito;
- è erogata dall'INPS previa apposita domanda.
- non è riconosciuta ai percettori di reddito di cittadinanza.
- non dovrebbe spettare agli agenti e rappresentanti di commercio in quanto iscritti anche all'ENASARCO.

Attraverso una apposita comunicazione, (messaggio n. 1288 del 20 marzo 2020), l'istituto ha annunciato che per richiedere l'indennità i lavoratori, potenziali destinatari delle suddette indennità, al fine di ricevere la prestazione di interesse, dovranno presentare in via telematica all'Inps la domanda utilizzando i consueti canali telematici messi a disposizione per i cittadini e per i patronati nel sito internet dell'Inps, [www.inps.it](http://www.inps.it).

Le domande, specifica l'Inps, saranno rese disponibili, entro la fine del corrente mese di marzo, dopo l'adeguamento delle procedure informatiche.

---

### CREDITO D'IMPOSTA NEGOZI E BOTTEGHE - Art. 65

---

In tanti, in queste settimane e a causa delle progressive e stringenti misure di contenimento del contagio da Corona Virus, hanno dovuto chiudere le loro botteghe e negozi.

Questo naturalmente non li ha esonerati dal pagare il canone di locazione ai relativi proprietari degli immobili.

Per fronteggiare la mancanza di liquidità di quanti hanno dovuto ugualmente esborsare tali somme di denaro, il suddetto articolo 65 ha previsto per il 2020, il riconoscimento di uno specifico credito d'imposta a favore degli esercenti attività d'impresa pari al 60% del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020. Tale credito d'imposta:

- spetta con riferimento al canone di locazione relativo agli immobili di categoria catastale C/1 (negozi e botteghe);
- non spetta ai soggetti esercenti le attività c.d. "essenziali" di cui agli Allegati 1 e 2, DPCM 11.3.2020 (ad esempio, negozi di alimentari, farmacie, ecc.);
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24.

Merita evidenziare che per beneficiare dell'agevolazione, la disposizione in esame non richiede il pagamento del canone di locazione dell'immobile.

# CONTE&CERVICOMMERCIALISTIASSOCIATI

## PARTNERNELLACRESCITADELL'IMPRESA

Ricordiamo che gli immobili rientranti nella categoria C1 sono in generale quei locali per cui è riconosciuta la destinazione commerciale e in particolare, quelli utilizzati per un commercio diretto e per condurre affari e per esercitare la vendita al pubblico.

Lo scorso 20 marzo è stata pubblicata la RISOLUZIONE N. 13/E dell'Agenzia delle Entrate che riportava le istruzioni operative per usufruire di questo vantaggio fiscale.

La suddetta Risoluzione ha istituito il **codice tributo: "6914"** denominandolo "Credito d'imposta canoni di locazione botteghe e negozi - articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18", che potrà essere utilizzato a decorrere dal 25 marzo 2020.

L'F24 dovrà essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali Saluti

**Conte&Cervi Commercialisti Associati**